



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2008, proposto da: Anffas Onlus di Bergamo - Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali, Salvatore Francolino, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Trebeschi, con domicilio eletto presso Francesco Trebeschi in Brescia, via Battaglie, 50 (Fax=030/3754058);

*contro*

Comune di Martinengo, Assemblea dei Sindaci Distretto Sociosanitario di Romano di Lombardia, Regione Lombardia;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

DELLA DELIBERAZIONE GIUNTALE IN DATA 25/6/2008 n. 79,  
RECANTE LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI  
PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI SOCIOSANITARI -

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 08/01/2009 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato, ad un sommario esame:

- che le previsioni del provvedimento impugnato appaiono confliggere con i principi enucleati nella sentenza della Sezione n. 350 del 2/4/2008;
- che l'omessa attivazione della concertazione – con il dovuto coinvolgimento delle associazioni di settore – non può trovare giustificazione nella scelta del Comune di decidere in proprio le tariffe di un servizio;
- che infatti l'esercizio in autonomia delle competenze in materia sociale non sembra sottrarre l'Ente locale dall'obbligo di coinvolgere preventivamente i soggetti che curano gli interessi degli utenti coinvolti;
- che la previsione di cui all'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 109/98 non pare precludere, limitatamente alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 2-ter, di valutare prioritariamente la condizione economica del solo assistito;
- che le ulteriori questioni potranno essere approfondite nell'appropriata sede di merito;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

P.Q.M.

Accoglie la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 08/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Gianluca Morri, Primo Referendario

Stefano Tenca, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/01/2009

IL SEGRETARIO